

Roma, 1 luglio 2024

Circolare n. 155/2024

Oggetto: Tributi – ISA – Chiarimenti sulle novità per il periodo di imposta 2023 – Circolare Agenzia delle Entrate 15/E del 25.06.2024.

Con il provvedimento in oggetto, l'AdE fornisce chiarimenti sull'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2023 soffermandosi sugli interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina.

Viene ricordato che gli Isa sono oggetto di una costante attività di aggiornamento e vengono indicate le misure contenute nel decreto Adempimenti (D.lgs. n.1/2024 - Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari) che hanno interessato la disciplina degli Isa. In particolare, con l'art.5 è stata adeguata l'applicazione degli Isa ai cambiamenti della classificazione delle attività economiche, come la nuova classificazione Ateco che dovrebbe entrare in vigore a partire dall' 1 gennaio 2025.

L'art. 6 del decreto Adempimenti, inoltre, ha previsto la riduzione degli oneri compilativi dei modelli degli Isa. Si vuole potenziare sempre più il patrimonio informativo che l'AdE mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati.

La circolare segnala che è prevista (art. 7 decreto Adempimenti) la fissazione di un termine stabilito per legge per pubblicazione del software ai fini dell'applicazione dei modelli Isa che a regime sarà reso disponibile entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello di applicazione. Per il periodo d'imposta 2024, si ricorda che la pubblicazione dovrà avvenire entro il 15 aprile 2025.

Successivamente, il documento di prassi si sofferma sul regime premiale, considerando che l'art. 14 del decreto Adempimenti ha previsto l'incremento:

- da 50mila a 70mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto conformità per l'utilizzo in compensazione del credito Iva. Gli stessi soggetti sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a 70mila euro annui;
- da 20mila a 50mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti delle imposte dirette e Irap.

Vengono, quindi, ripresi i contenuti del provvedimento dell'AdE del 22 aprile 2024 con cui sono state individuate le condizioni in presenza delle quali vengono riconosciuti i benefici premiali previsti per il periodo d'imposta 2023.

Cristiana Marrone Responsabile di Area Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n. <u>102/2024</u> e <u>15/2024</u> Allegato uno

CM/cm

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

CIRCOLARE N. 15/E



Roma, 25 giugno 2024

OGGETTO: Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2023.

INDICE

Pr	emessa3
1.	Gli interventi normativi in materia di ISA4
	1.1. Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari". 4
	1.1.1. Art. 5 - Riorganizzazione degli ISA4
	1.1.2. Art. 6 - Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oner compilativi dei Modelli degli ISA6
	1.1.3. Art. 7 - Disponibilità dei programmi informatici per gli ISA
	1.1.4. Art. 14 - Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità
	La revisione biennale e gli interventi straordinari sugli <i>ISA</i> in vigore per
	2.1. La revisione biennale degli ISA9
	2.2. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione9
3.	La modulistica10
4.	Gli ulteriori dati forniti dall'Agenzia delle entrate11
	Il regime premiale <i>ISA</i> 13
	Ulteriori chiarimenti17
	pendice20
4 • h	Penare

Premessa

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici per garantirne l'uniformità di azione.

In particolare la circolare fornisce chiarimenti in ordine alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito "*ISA*") di cui all'articolo 9 *bis* decreto legge n. 50 del 2017 (di seguito "*decreto ISA*") ¹, in applicazione per il periodo d'imposta 2023.

Al riguardo, il documento si apre con una breve rassegna delle norme intervenute nell'ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA anche a seguito della legge 9 agosto 2023, n. 111 (*«Delega al Governo per la riforma fiscale»* - di seguito "*Delega*").

Come di consueto, inoltre, la circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali, provvedimenti ecc.) oltre che per fornire riscontro a eventuali quesiti di interesse generale pervenuti durante l'anno.

Vengono, quindi, illustrate le principali novità correlate alla metodologia di elaborazione ed aggiornamento degli ISA.

Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.

In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 88 indici, come prevede il comma 2 dell'art. 9 bis del citato decreto ISA, nonché l'aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d'imposta 2023, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche, verificatesi nel predetto periodo d'imposta.

Infine, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all'applicazione degli *ISA*, nella seconda parte del documento ci si limita a una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono effettuare per l'applicazione degli stessi.

¹ Decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

1. Gli interventi normativi in materia di *ISA*

Si riporta, di seguito, una panoramica degli interventi normativi che, direttamente o indirettamente, hanno avuto effetti sulla disciplina degli ISA^2 .

1.1. Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari"

Con la *Delega*, è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario; in particolare, sulla base dell'articolo 16, recante principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, è stato emanato il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 recante «*Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari*» (di seguito "*decreto Adempimenti*").

In particolare, alcuni articoli della norma delegata hanno interessato gli *ISA* sotto vari aspetti; di seguito sono riportati gli specifici articoli ed il relativo contenuto.

1.1.1. Art. 5 - Riorganizzazione degli ISA

L'articolo 5 del decreto Adempimenti ha modificato l'articolo 9-bis, del decreto ISA, introducendo il comma 2 bis che prevede che "L'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ... tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco".

La disposizione ha inteso evidentemente adeguare la significatività degli ISA e della loro applicazione ai rilevanti cambiamenti della classificazione delle attività economiche che dovrebbero essere operativi dal prossimo anno.

In particolare, è in corso il processo di revisione della classificazione Ateco³ che si concluderà con l'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2025, della nuova classificazione Ateco 2025.

² Si evidenzia, al riguardo, che in tale panoramica, per esaustività, sono stati inclusi anche interventi normativi che non produco effetti diretti in termini di modifica degli adempimenti per i contribuenti.

³ La classificazione Ateco rappresenta la versione nazionale della classificazione europea delle attività economiche NACE.

In virtù di tale processo, che, in linea con quanto effettuato a livello europeo per la classificazione NACE⁴, comporta il riesame dell'intera struttura, la classificazione Ateco 2025, presumibilmente, conterrà rilevanti modifiche rispetto alla versione attualmente in vigore (ATECO 2007 aggiornamento 2022).

Tali modifiche riguarderanno sia le note esplicative relative ai codici attività, sia i codici attività veri e propri (introduzione, soppressione e/o modifica di codici già esistenti) interessando tutti i livelli gerarchici della classificazione (sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie).

Al riguardo, a titolo esemplificativo, si segnalano, tra gli altri, i seguenti interventi particolarmente significativi ai fini degli ISA:

- modifica della divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio (soppressione di alcuni codici attività a seguito della modifica del criterio di classificazione);
- introduzione *ex novo* di codici attività relativi all'intermediazione nei servizi e nel commercio al dettaglio.

Tali interventi richiederanno, infatti, per il periodo d'imposta 2024, una revisione anticipata dei 15 ISA (di cui 14 relativi al comparto del commercio⁵ e 1 al comparto dei servizi⁶) che trovano applicazione per i codici attività interessati da tali modifiche; pertanto, per tale annualità risultano 85 ISA interessati da evoluzione ordinaria⁷ e 15 ISA interessati da evoluzione anticipata, per un totale di 100 ISA.

La revisione anticipata dei 15 ISA già approvati, per il p.i. 2023, con DM 18 marzo 2024, si rende necessaria perché, a fronte delle modifiche apportate alla

 $^{^4}$ Nel mese di gennaio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Europea la NACE Rev 2.1, versione aggiornata della NACE rev. 2, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025.

⁵ Si tratta dei seguenti ISA: DM02U "Commercio al dettaglio di carni"; DM05U "Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori"; DM06A "Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi"; DM08U "Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi"; DM11U "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti"; DM12U "Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati"; DM15A "Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli"; DM15B "Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione"; DM16U "Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene personale e della casa"; DM20U "Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio"; DM35U "Erboristerie"; DM40A "Commercio al dettaglio di fiori e piante"; DM48U "Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici"; DM87U "Commercio al dettaglio di altri prodotti nca".

⁶ Si tratta dell'ISA DG61U "Intermediari del commercio".

⁷ Si tratta degli 87 ISA approvati con DM 8 febbraio 2023, ad esclusione degli ISA CM03U "Commercio al dettaglio ambulante" e CM90U "Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici" che dovrebbero essere eliminati a seguito delle citate modifiche dell'Ateco e i relativi codici attività dovrebbero confluire in altri ISA.

classificazione NACE Rev. 2.1 che verranno recepite nella classificazione Ateco 2025, negli ISA del commercio al dettaglio dovranno confluire gli ISA del commercio ambulante seguendo una logica basata sulla modalità di vendita (all'ingrosso e al dettaglio), nell'ISA G61U dovranno, invece, essere ricomprese tutte le forme di intermediazione dei servizi.

Infine, si evidenzia che, a seguito degli interventi derivanti dalla NACE Rev. 2.1, gli ISA in applicazione per il periodo d'imposta 2024 risulteranno 172 invece dei 175 in applicazione per il periodo d'imposta 2023.

1.1.2. Art. 6 - Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli ISA

L'articolo 6 del citato decreto Adempimenti ha modificato l'articolo 9-bis, del decreto ISA, introducendo il comma 4-ter che dispone testualmente "Nell'ottica di semplificare l'adempimento di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ... sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente". Viene anche previsto che "sono definiti i dati su cui si fonda l'analisi funzionali alla revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al comma 2 ed inoltre alla eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento e sarà implementato l'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia stessa".

Al riguardo si può osservare che la disposizione intende, nel solco tracciato dalla *Delega*, potenziare sempre più il patrimonio informativo che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati, semplificando gli adempimenti dichiarativi anche in relazione all'applicazione degli ISA.

Per il periodo d'imposta 2023, sono state introdotte alcune prime novità al fine di avviare un percorso graduale di attuazione a tale disposizione.

In particolare, sono state rese disponibili ai contribuenti, attingendo ai dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, le seguenti variabili, utilizzate nella funzione di stima dell'indicatore elementare di affidabilità "Valore aggiunto per addetto" dell'ISA DG37U:

- Quota giornate retribuite dipendenti con età compresa tra 50 e 59 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti;
- Quota giornate retribuite dipendenti con età oltre o pari a 60 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti.

Nello specifico, il ricorso alle banche dati INPS-UNIEMENS ha consentito di fornire al contribuente, nell'ambito delle variabili precalcolate ISA, tali ulteriori informazioni⁸, necessarie al calcolo dell'ISA DG37U, favorendo il processo di semplificazione dell'adempimento dichiarativo ISA, previsto dal sopra richiamato decreto.

Questo tipo di interventi ha la finalità di rendere sempre più puntuale l'analisi svolta dagli ISA, arricchendo progressivamente la base informativa su cui si fondano, senza però appesantire l'adempimento dichiarativo a carico dei contribuenti.

Inoltre, sempre nell'ottica di riduzione degli adempimenti relativi alla presentazione dei dati necessari all'applicazione degli ISA, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024⁹ è stato, altresì, approvato un elenco di corrispondenze tra i dati contabili presenti nel modello *REDDITI 2024* e gli omologhi dati richiesti nei modelli *ISA2024*.

Sulla base della corrispondenza dei dati individuata negli Allegati 2 e 3 al citato provvedimento, tali informazioni possono essere esportate dall'applicativo *RedditiOnLine* all'interno del *software* degli ISA con un semplice sistema informatico di precompilazione.

1.1.3. Art. 7 - Disponibilità dei programmi informatici per gli ISA

L'articolo 7 del medesimo *decreto Adempimenti* ha ulteriormente modificato l'articolo 9-bis del *decreto ISA*, introducendo il comma 5-bis che prevede, sostanzialmente, la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione del *software* ai fini dell'applicazione degli ISA.

⁸ Le variabili "Quota giornate retribuite dipendenti con età compresa tra 50 e 59 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti" e "Quota giornate retribuite dipendenti con età oltre o pari a 60 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti" sono, al pari di tutti gli ulteriori dati forniti dall'Agenzia, visualizzabili e verificabili attraverso l'apposita sezione del software applicativo degli ISA. In particolare, tali variabili sono modificabili dal contribuente anche se non valorizzate.

⁹ Si tratta del provvedimento con cui sono stati approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2023, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione, di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.

In particolare, la norma dispone che:

- per l'anno 2024 il software "IltuoISA" venga reso disponibile entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello di applicazione degli ISA;
- a decorrere dall'anno 2025 il software "IltuoISA" venga reso disponibile entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello di applicazione degli ISA.

Al riguardo, occorre precisare che, in deroga a tale disposizione, l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha previsto, per il periodo d'imposta 2024 (ossia dall'anno 2025) che il suddetto programma informatico relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale venga reso disponibile entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili; in altre parole il *software* per l'applicazione degli ISA relativi al periodo d'imposta 2024 dovrà essere pubblicato entro il 15 aprile 2025.

1.1.4. Art. 14 - Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità

L'articolo 14 del *decreto Adempimenti* ha, infine, modificato il comma 11, lettere a) e b), dell'articolo 9-bis del *decreto ISA*, prevedendo l'innalzamento delle soglie su cui applicare i benefici premiali ivi previsti.

Con la modifica in parola viene, infatti, disposto che alle lettere a) e b), dell'articolo 9-bis del citato decreto legge sono previsti i seguenti benefici:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui.

Al riguardo, come meglio precisato al paragrafo 5 il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 aprile 2024 ha disposto una graduazione dei predetti benefici in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici.

2. La revisione biennale e gli interventi straordinari sugli *ISA* in vigore per il p.i. 2023

Nel presente paragrafo viene proposta una panoramica delle attività di revisione degli ISA in vigore per il p.i. 2023.

Si tratta, in particolare:

- degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;
- della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare a tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse.

2.1. La revisione biennale degli ISA

Con il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 18 marzo 2024 sono stati approvati 88 *ISA* e definite le modalità di costruzione ed applicazione degli ISA, oltre che la territorialità generale, quella del commercio e tre territorialità specifiche.

Tali 88 *ISA* rappresentano le evoluzioni di altrettanti *ISA* già approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 21 marzo 2022; la revisione di detti indici è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d'imposta 2023 approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2023, sulla base di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 9 bis del *decreto ISA*.

2.2. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione

In base a quanto dispone l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto ISA, con il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 29 aprile 2024 sono stati previsti i seguenti interventi:

a) introduzione di correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse, attraverso l'individuazione di una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA;

- b) individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale per tener conto di situazioni di differenti vantaggi, ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;
- c) individuazione delle misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti dell'andamento congiunturale;
- d) aggiornamento delle analisi territoriali a livello Comunale a seguito dell'istituzione di nuovi comuni e della ridenominazione di altri comuni nel corso dell'anno 2023;
- e) modifiche all'indice sintetico di affidabilità fiscale DM05U, relative all'aggiornamento della "Territorialità dei Factory Outlet Center";
- f) modifiche all'indice sintetico di affidabilità fiscale DG44U, relative all'aggiornamento delle "aree gravitazionali";
- g) modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 8 febbraio 2023 e 18 marzo 2024 riguardanti l'adeguamento di alcuni riferimenti, presenti nelle Note tecniche e metodologiche, a seguito dell'entrata in vigore, per il p.i. 2023, dell'articolo 1 comma 78 Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del TUIR) e la modifica delle soglie di riferimento degli indicatori di anomalia:
 - "Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d'imposta" (ISA DG68U);
 - "costo dell'alimentazione del veicolo per chilometro" (ISA CG72U);
 - "costo del carburante al litro" (ISA CG90U).

L'aggiornamento delle analisi territoriali previste al punto d) si sono rese necessarie al fine di tenere conto della ridenominazione di alcuni comuni, avvenuta nel corso del 2023.

3. La modulistica

Per i modelli *ISA2024* risulta confermata la ormai consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste *Istruzioni Parte generale* ed istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli *ISA*, per i quadri A (*personale*), F (*dati contabili impresa*) e H (*dati contabili lavoro autonomo*).

All'interno delle istruzioni dei singoli *ISA*, come noto, è presente un rinvio alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.

Il rinvio ad alcuni documenti generali, validi per la compilazione della maggior parte degli *ISA* in vigore, consente di non appesantire le istruzioni dei singoli modelli agevolando l'attività degli intermediari e dei professionisti contabili.

Al riguardo vale la pena segnalare la novità presente quest'anno nel quadro F (*dati contabili impresa*) che si è reso necessario introdurre a seguito dell'entrata in vigore, per il p.i. 2023, dell'articolo 1 comma 78 Legge 30 dicembre 2023, n. 213 che consente l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del TUIR.

La disposizione, qualora esercitata la facoltà da parte del contribuente, avrebbe potuto generare un'anomala applicazione degli indicatori:

- Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze;
- Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso con le relative rimanenze;
- Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze;
- Corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze;
- Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti con le relative rimanenze, in quanto, con la modifica delle esistenze iniziali relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, non verrebbe soddisfatta la condizione indicata all'articolo 92 comma 7 del TUIR secondo cui "Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo".

Al fine di evitare l'attivazione anomala dei predetti indicatori, è stato introdotto nel quadro F, il campo 2 del rigo F08, che consente al contribuente che ne abbia diritto, di indicare se è stato effettuato l'adeguamento del valore delle esistenze iniziali, per effetto delle disposizioni di cui all'art.1, commi da 78 a 84 della legge 30 dicembre 2023, n. 213; qualora venga barrata la relativa casella, infatti, gli indicatori elencati in precedenza non verranno applicati.

4. Gli ulteriori dati forniti dall'Agenzia delle entrate

Come per le precedenti annualità, anche per gli *ISA* in applicazione al p.i. 2023, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere

all'acquisizione dei dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (cosiddette "variabili precalcolate")¹⁰.

Si osserva, in proposito, che nessun elemento di novità è stato introdotto nelle modalità di consultazione ed acquisizione dei dati "precalcolati" e nella loro struttura, al fine di consentire a contribuenti e professionisti di operare con dinamiche ormai ampiamente consolidate.

I contenuti delle variabili precalcolate¹¹ risultano sostanzialmente ricalcare quelli dello scorso anno¹².

Anche in merito alle modalità di consultazione ed acquisizione delle precalcolate, si evidenzia che sono state confermate, per la campagna dichiarativa 2024, le medesime modalità con cui venivano resi disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati precalcolati nelle annualità precedenti.

Come già evidenziato, le dinamiche di consultazione ed acquisizione dei "dati precalcolati" sono, infatti, sostanzialmente immutate rispetto alle precedenti campagne.

Al riguardo, si richiamano i chiarimenti già forniti sul tema in precedenti documenti di prassi¹³.

Si segnala esclusivamente l'aggiornamento degli elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti che il soggetto delegato deve indicare nella comunicazione telematica presentata attraverso il servizio Entratel,

¹⁰ Si ricorda che l'Agenzia delle entrate pubblica sul sito internet istituzionale, per ogni variabile precalcolata, la data di aggiornamento della relativa base dati utilizzata.

Le date, in particolare, sono pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate al seguente percorso: Ti trovi in: Home / Intermediari / Comunicazioni / Deleghe servizi online / Deleghe - Acquisizione dati Isa / Che cos'è. Si segnala, altresì, che sempre sul sito istituzionale dell'Agenzia è consultabile l'"Avvertenza precalcolate ISA2024" che fornisce, tra l'altro, indicazioni in relazione a casistiche particolari (ad es. contribuente che ha modificato il proprio CF successivamente alla data di predisposizione delle variabili precalcolate).

¹¹ I dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il medesimo periodo d'imposta, sono individuati ed elaborati come indicato nell'allegato 95 al decreto ministeriale del 18 marzo 2024.

¹² Con riferimento al contenuto delle precalcolate si segnala che, oltre alla presenza delle variabili necessarie al calcolo del punteggio ISA, nel file xml da importare nel software applicativo degli ISA, sono presenti due variabili precalcolate che sono utilizzate solo ai fini del calcolo della proposta di concordato preventivo biennale e non hanno alcun effetto sulla determinazione del punteggio ISA. Si tratta delle variabili:

^{- &}quot;Reddito operativo di riferimento d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, relativo al periodo d'imposta precedente a quello di applicazione";

^{- &}quot;Reddito operativo di riferimento d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e

professioni, relativo a due periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione".

13 Si rimanda, in particolare, a quanto illustrato nel paragrafo "1.5.2. – I dati resi disponibili dall'Agenzia" della Circolare n. 17/E del 2 agosto 2019.

contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiede la fornitura massiva dei "dati precalcolati".

Si ricorda che tali elementi di riscontro sono necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario.

5. Il regime premiale *ISA*

Come accennato nel paragrafo 1, i benefici premiali del regime *ISA* sono stati aggiornati dall'articolo 14 del *decreto Adempimenti*.

Con tale disposizione, in particolare, è stato previsto l'incremento:

- da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- <u>da 20 mila euro a **50 mila euro** annui</u> della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.

Al riguardo, si segnala che nella Relazione illustrativa alla norma viene rilevato che "considerato che il comma 12 dell'articolo 9-bis oggetto di modifica prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9)."

Tanto premesso, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 aprile 2024, ritenuto che tale incremento delle soglie debba essere considerato in aggiunta rispetto alle soglie precedentemente previste e non in sostituzione, è stato previsto, in relazione ai benefici premiali di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del *decreto ISA*, quanto segue:

Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9bis del decreto

Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del

visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- a) 70.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2024:
- b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2023.
- Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
- I benefici di cui ai punti 1 e 2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, anche calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.
- Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
 - a) 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2024;
 - b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2023.
- Ai medesimi contribuenti di cui al punto 4 è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
- I benefici di cui ai punti 4 e 5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, anche calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9bis del decreto

Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di

- rimborso del credito IVA, maturato per l'anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
- Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
- I benefici di cui ai punti 1 e 2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, anche calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.
- Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l'anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
- Ai medesimi contribuenti di cui al punto 4 è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
- I benefici di cui ai punti 4 e 5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, anche calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Vale la pena evidenziare, inoltre, che per il p.i. 2023, con il citato Provvedimento di aprile 2024, per quanto riguarda i benefici di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-bis del *decreto ISA* sono stati confermati i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le precedenti annualità¹⁴ ispirati alla duplice esigenza:

- di definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale nel periodo di imposta di applicazione degli *ISA* (nel caso di specie il 2023);
- di premiare, in modo coerente con la filosofia degli *ISA*, le situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie osservando i punteggi *ISA* ottenuti nei periodi di imposta 2022 e 2023).

¹⁴ Provvedimenti del 30 aprile 2020, del 26 aprile 2021, del 27 aprile 2022 e del 27 aprile 2023.

Per il p.i. 2023 risulta, quindi, confermato il *doppio binario* in base al quale è possibile accedere ai benefici: sia ottenendo un punteggio idoneo nell'annualità di applicazione dell'*ISA*, sia, alternativamente, conseguendo un adeguato punteggio medio nell'anno di applicazione e in quello precedente.

In relazione a ciascun beneficio premiale, di seguito è riportato in forma tabellare, nel dettaglio, il livello di affidabilità necessario per accedervi aggiornato in base alle nuove soglie previste dall'articolo 14 del Decreto legislativo n. 1 del 2024.

Beneficio	Riferimenti normativi	Criterio di acce basat		Riferimenti di prassi
		punteggio ISA p.i. 2023	punteggio medio ISA pp.i. 2022 e 2023	
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle IIDD e all'IRAP	lettera a) articolo 9-bis del decreto	8	8,5	CFR paragrafo "Compensazione imposte dirette, Irap, Iva e rimborso Iva" della circolare n. 17/E del 2 agosto 2019
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'IVA e non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle IIDD e all'IRAP		9	9	ugosto 2013
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui	lettera b) articolo 9-bis del <i>decreto</i>	8	8,5	
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui		9	9	

segue alla pagina successiva

Beneficio	Riferimenti normativi	Criterio di acce basat punteggio ISA p.i. 2023		Riferimenti di prassi
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle Società non operative	lettera c) articolo 9- <i>bis</i> del <i>decreto</i>	9	9	
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi	lettera d) articolo 9-bis del decreto	8,5	9	
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento	lettera e) articolo 9-bis del <i>decreto</i>	8		
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (a condizione che il reddito complessivo accertabile non eccede di due terzi il reddito dichiarato)	lettera f) articolo 9-bis del decreto	9	9	

Occorre anche ricordare che, in base all'articolo 2 della legge n. 130 del 31 agosto 2022, è previsto che ai contribuenti ai quali, a seguito della applicazione degli ISA, "sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso" è esclusa la prestazione della garanzia laddove il ricorrente, in caso di rischio di danno grave e irreparabile, richieda la sospensione dell'atto impugnato.

6. Ulteriori chiarimenti

A seguito di richieste di chiarimento pervenute in relazione a diversi aspetti correlati all'applicazione degli ISA, si ritiene utile fornire, in questa sede, alcune precisazioni.

In particolare, è stato chiesto se l'inizio nel corso del periodo d'imposta dell'attività di agriturismo può costituire causa di esclusione dall'applicazione degli ISA.

Al riguardo, infatti, è stato fatto notare che:

- ai fini dell'esclusione dall'applicazione degli ISA, l'indirizzo consolidato di prassi è quello di identificare l'inizio attività con il momento dell'apertura della partita IVA;
- l'inizio dell'attività agrituristica è sempre successiva all'inizio dell'attività agricola, in quanto lo svolgimento dell'attività agrituristica è subordinato allo svolgimento in via principale di un'attività agricola e non richiede, pertanto, l'apertura di un'autonoma partita IVA,

conseguentemente, l'inizio dell'attività agrituristica e il momento dell'apertura della partita IVA non possono essere contestuali, di talché il contribuente che avvia l'attività agrituristica non potrà incorrere nella causa di esclusione dell'inizio attività perché, in virtù del principio della coincidenza di essa con l'apertura della partita IVA, quest'ultima sarà sempre riconducibile al momento in cui è stata aperta, in epoca precedente, la posizione per lo svolgimento dell'attività agricola.

Al fine di fornire i necessari chiarimenti sul tema, fermo restando che lo svolgimento dell'attività agrituristica è subordinato allo svolgimento in via principale di un'attività agricola, vale la pena distinguere due ipotesi legate alla classificazione reddituale dell'attività agricola svolta dal contribuente in concomitanza con quella di agriturismo.

IPOTESI 1 (attività agricola che determina reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR)

Nell'ipotesi in cui l'attività agricola determina reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR si ritiene che l'attività di agriturismo, nell'anno in cui quest'ultima inizia, è esclusa dall'applicazione degli ISA perché tale anno configura quello di inizio dell'attività (agriturismo) che produce reddito d'impresa.

L'avvio dell'attività agrituristica rappresenterebbe, in questa fattispecie, infatti, il primo periodo d'imposta di esercizio di una attività produttiva di un reddito di impresa che si andrebbe ad aggiungere ad una preesistente attività produttiva di un reddito agrario.

IPOTESI 2 (attività agricola che determina reddito d'impresa)

Nell'ipotesi in cui l'attività agricola determina reddito d'impresa, ricordando che gli ISA sono applicati all'attività prevalente, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

- nel caso in cui il reddito, seppur d'impresa, è determinato catastalmente, gli ISA non si applicano, come di consueto, né all'attività agricola né a quella

- di agriturismo (causa di esclusione per reddito determinato forfetariamente);
- nel caso in cui il reddito è determinato analiticamente, il soggetto è eventualmente tenuto all'applicazione degli ISA all'attività agricola, in quanto attività prevalente. In questo caso, pertanto, andandosi ad aggiungere una attività complementare a quella prevalente già esercitata, non ricorrerebbe l'ipotesi della causa di esclusione dell'inizio attività.

* * *

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

(firmato digitalmente)

L'originale del documento è archiviato presso l'ente emittente

Appendice

(Rassegna normativa e prassi di riferimento)

Si riporta, di seguito, una rassegna dei principali riferimenti di normativa e prassi in materia di *ISA* accompagnati da una sintetica descrizione del relativo contenuto con la finalità di agevolare, quanto più possibile, la consultazione della documentazione relativa a tale strumento di *compliance* fiscale¹⁵.

Riferimento	Contenuto
DL n. 50 del 24 aprile 2017 (Decreto)	Art. 9-bis disciplina degli ISA
DM 23 marzo 2018	Approvazione degli <i>ISA</i> e delle territorialità specifiche.
DM 28 dicembre 2018	Approvazione degli <i>ISA</i> e delle territorialità specifiche.
Provvedimento del 30 gennaio 2019	Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018.
Provvedimento del 30 gennaio 2019	Programma delle elaborazioni degli <i>ISA</i> applicabili a partire dal periodo d'imposta 2019.
Provvedimento del 15 febbraio 2019	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> e di modifiche al provvedimento 30 gennaio 2019.
DM 27 febbraio 2019	Approvazione di modifiche agli <i>ISA</i> applicabili al periodo d'imposta 2018.
Provvedimento del 10 maggio 2019	Applicazione all'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli <i>ISA</i> e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione

¹⁵ Si ricorda che tale documentazione è consultabile nella pagina relativa agli *ISA* presente sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate al seguente indirizzo:

Home / Schede informative e servizi / Dichiarazioni ISA (Indici sintetici di affidabilità) / Normativa, prassi e giurisprudenza.

	telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018.
Provvedimento del 4 giugno 2019	Modifiche al provvedimento del 10 maggio 2019 e del 30 gennaio 2019 del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019	ISA – Proroga dei versamenti.
Risoluzione n.71 del 1 agosto 2019	Proroga dei versamenti – Nuovi criteri di rateizzazione
Circolare n. 17 del 2 agosto 2019	ISA – periodo di imposta 2018 – primi chiarimenti.
DM 9 agosto 2019	Approvazione di modifiche agli <i>ISA</i> applicabili al periodo d'imposta 2018.
Circolare n. 20 del 9 settembre 2019	ISA – periodo di imposta 2018 – ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali.
DL n. 124 del 26 ottobre 2019	Art. 58 - Quota versamenti in acconto (soggetti <i>ISA</i>)
DM 24 dicembre 2019	Approvazione degli <i>ISA</i> .
Provvedimento del 31 gennaio 2020	Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il periodo di imposta 2019 e programma delle elaborazioni degli <i>ISA</i> applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020.
Interpello - Risposta n. 31 del 6 febbraio 2020	Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - <i>ISA</i> - dichiarazione tardiva - fruizione benefici di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017.
Provvedimento del 14 febbraio 2020	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il p.i. 2019.
DM 28 febbraio 2020	Approvazione di modifiche agli <i>ISA</i> applicabili al periodo d'imposta 2019.

Provvedimento del 1 aprile 2020	Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il periodo di imposta 2019.
Circolare n. 8 del 3 aprile 2020	Paragrafo 1.13: Ritenute compensi lavoro autonomo/provvigioni.
	Paragrafo 1.15: Sospensione dei versamenti in relazione a determinate tipologie di contribuenti per le quali è prevista la verifica dell'ammontare dei ricavi dell'anno precedente a quello di entrata in vigore del Decreto.
Provvedimento del 30 aprile 2020	Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 e 1 aprile 2020.
DL n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)	Articolo 148 recante "Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (<i>ISA</i>)".
Circolare n. 16 del 16 giugno 2020	Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2019
DPCM del 27 giugno 2020	Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
DL n. 104 del 14 agosto 2020	Articolo 98 recante "Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale"
DL n. 149 del 9 novembre 2020	Articolo 6 recante "Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale"
Provvedimento del 28 gennaio 2021	Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il periodo di imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli <i>ISA</i> applicabili a partire dal periodo d'imposta 2021

DM del 2 febbraio 2021	Approvazione di modifiche <i>ISA</i> applicabili al periodo d'imposta 2020
DM del 2 febbraio 2021	Approvazione degli <i>ISA</i> relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.
	Periodo d'imposta 2020.
Provvedimento del 15 febbraio 2021	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il p.i. 2020
Provvedimento del 23 aprile 2021	Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il periodo di imposta 2020
Provvedimento del 26 aprile 2021	Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
DM del 30 aprile 2021	Approvazione di modifiche agli <i>ISA</i> applicabili al periodo d'imposta 2020.
Circolare n. 4 del 7 maggio 2021	Limitatamente al paragrafo 1.2.1 - Le attività di promozione della compliance riguardante la campagna informativa finalizzata a portare a conoscenza di imprese e lavoratori autonomi cui si applicano gli ISA l'eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze, riscontrati nei relativi modelli dichiarativi presentati per i periodi d'imposta 2018 e 2019, al fine di evitare il ripetersi delle stesse anomalie per il periodo d'imposta 2020
Provvedimenti del 20 luglio 2021 e del 15 novembre 2021	Definizione delle modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti all'applicazione degli <i>ISA</i> o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle

	4
	basi imponibili - disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Provvedimento del 31 gennaio 2022	Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il periodo di imposta 2022, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il periodo di imposta 2021 e programma delle elaborazioni degli <i>ISA</i> applicabili a partire dal periodo d'imposta 2022
Provvedimento del 15 febbraio 2022	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il p.i. 2021
DM del 21 marzo 2022	Approvazione degli <i>ISA</i> relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.
	Periodo d'imposta 2021
Provvedimento del 21 aprile 2022	Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il periodo di imposta 2021
Provvedimento del 27 aprile 2022	Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
DM del 29 aprile 2022	Approvazione di modifiche agli <i>ISA</i> applicabili al periodo d'imposta 2021.
DL n. 73 del 21 giugno 2022 (Decreto	Articolo 9 recante "Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7"
semplificazioni fiscali)	Articolo 11 recante "Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa"
	Articolo 24 recante "Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale"

L n. 130 del 31 agosto 2022	Articolo 2 recante "Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale"
Provvedimento del 23 giugno 2022	Definizione delle modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti all'applicazione degli <i>ISA</i> o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Circolare n. 18 del 25 maggio 2022	Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2021
Provvedimento del 30 gennaio 2023	Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2023
Provvedimento del 24 febbraio 2023	Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> , da utilizzare per il periodo di imposta 2022
DM del 8 febbraio 2023	Approvazione degli <i>ISA</i> relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.
	Periodo d'imposta 2022.
Provvedimento del 28 febbraio 2023	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il p.i. 2022
Provvedimento del 23 marzo 2023	Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini

	dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il periodo di imposta 2022
Provvedimento del 27 aprile 2023	Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
DM del 28 aprile 2023	Approvazione di modifiche agli <i>ISA</i> applicabili al periodo d'imposta 2022.
Circolare n. 12 del 1° giugno 2023	Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2022
D Lgs n. 1 del 8 gennaio 2024	Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
(Decreto Adempimenti).	
Provvedimento del 29 gennaio 2024	Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2024
Provvedimento del 28 febbraio 2024	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2023 e dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e della relativa accettazione
Provvedimento del 28 febbraio 2024	Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2023, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione, di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo

DM del 18 marzo 2024	Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali per il periodo d'imposta 2023
Provvedimento del 12 aprile 2024	Individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative specifiche tecniche
Provvedimento del 22 aprile 2024	Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
DM del 29 aprile 2024	Approvazione di modifiche agli <i>ISA</i> applicabili al periodo d'imposta 2023.